



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/02/2011

Circolare n. 24

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Ai Presidente
Ai Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Ai Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 4

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2011 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

SOMMARIO:

- 1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori*
- 2) Retribuzioni convenzionali in genere*
- 3) Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70*
- 4) Cooperative sociali*
- 5) Rapporti di lavoro a tempo parziale*
- 6) Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438*
- 7) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
- 8) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
- 9) Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di*

lavoro dipendente

10) Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

11) Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

12) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011

Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2011.

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Come noto per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale).

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (1).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:

"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).

1.2. Minimali di retribuzione giornaliera

Come noto il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (3).

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,6 % (4) si riportano

nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all' 1.1.2011 .

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 44,49 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2011, pari a € 468,35 mensili) (5).

anno 2011	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	468,35
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	44,49

1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).

1.4. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo).

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto legislativo in commento prevede inoltre al comma 10 dell'articolo 1 l'applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), *"i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo".* A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi."

In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (7).

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2011, è pari a € 44,49 .

2. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (8). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (9) è pari, per l'anno 2011, a € 24,72.

anno 2011: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	24,72

2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 66 del 27/3/2007.

2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2011 è fissata in € 618,00 mensili (24,72 x 25gg.).

anno 2011: soci delle cooperative della piccola pesca	
Retribuzione convenzionale mensile	Euro 618,00

2.3. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2011 a 1,6 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già fissato in € 20,72, è pari, per il 2011, a € 24,72 (10). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 44,49 (11).

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale (punto 1.1.).

3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (12) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).

4. Cooperative sociali.

Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 797 (T.U. sugli assegni familiari).

Pertanto, a partire dall' 1.1.2010 (13) anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del D.P.R. n. 797 (TUAF) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).

Per l'anno 2011, il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 44,49.

Cooperative sociali	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	468,35
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	44,49

Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori).

In ordine all'individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall'art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

4.1. Abolizione dei periodi di occupazione media mensile.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell'imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l'operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione.

Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989 (15).

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 44,49) \times (6) / (40) = \text{€ } 6,67$$

6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2011 in € 43.042,00.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2011 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 43.042,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.586,83 da arrotondare ad € 3.587,00.

anno 2011	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	43.042,00
Importo mensilizzato	3.587,00

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIFORMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è "un di cui" dell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>

7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (18) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,6 %, è pari, per l'anno 2011, a € 93.621,64 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 93.622,00.

anno 2011	Euro
Massimale annuo della base contributiva	93.622,00

Si rammenta che dall'1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIFORMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 468,35 per l'anno 2011 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 187,34.

anno 2011	Euro
trattamento minimo di pensione	468,35
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	187,34
Limite annuale per l'accredito dei contributi (*)	9741,68

(*) Il limite annuo è pari a 187,34 x 52

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera

(punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20).

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l'anno 2011 (21) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

anno 2011	Lire	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	3.000.000	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	9.000.000	4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	4.000.000	2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l'azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123 dell'11.12.2009.

10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2011, in € 67,14.

anno 2011	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	€ 67,14

11. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai

sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l'anno 2010 in € 1916,22, è pari per l'anno 2011 a € 1946,88.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

anno 2011	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	€ 1.946,88

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2011 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (22).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

13. Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2011.

Sono state aggiornate sia le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende in genere, già pubblicate in allegato alla circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, sia gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici. Per la consultazione delle stesse, è possibile prelevare i files allegati alla presente circolare (**allegati 2 e 3**).

Inoltre, per i datori di lavoro agricolo sono disponibili le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria (**allegato 4**).

Il Direttore Generale
Nori

Riferimenti normativi:

(1) Art. 1 comma 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389

(2) Art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996

(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .

(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L'indice dello 1,6 % viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2011) del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica nell'anno 2011 .

Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

(5) Si veda quanto disposto dall'art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(6) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell'8.02.2002 punto 1.1.

(7) Si veda la circolare n. 156/2000.

(8) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(9) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.

(10) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.

(11) Cfr. art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.

(12) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.

(13) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,

(14) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(15) Pertanto in tale settore l'esistenza di un apposito minimale non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, co. 1, della legge n.

389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(16) Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(17) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 3.

(18) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 2.

(19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(20) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.

(21) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(22) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4